

---

OGGETTO: Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali anno 2012. Produttività collettiva. Chiarimenti

Come noto, l'intesa preliminare all'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali che si riferisce ai servizi svolti nell'anno 2012, di cui alla circolare n. 557/RS/01/126(2012) del 27 giugno 2012, ha stabilito, per alcune fattispecie da compensare, alcune novità.

In particolare, per quanto riguarda il compenso per la produttività collettiva ha previsto che tra le assenze verificatesi nel 2012 sono da equiparare ai giorni di effettiva presenza quelle dovute ad infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio o, in conformità alle vigenti disposizioni, "*in itinere*", per i quali si prescinde dall'anno in cui l'infortunio si è verificato (all. 1 all'Intesa, "Produttività collettiva", comma 2, lett.b, che, per pronto riferimento, si allega).

A tale riguardo, si coglie l'occasione per rappresentare che rientrano nella fattispecie in esame unicamente le assenze conseguenti ad infortuni verificatisi in servizio, anche se non ancora riconosciuti dipendenti da causa di servizio. Non rientrano, invece, ai predetti fini, le assenze dovute a patologie che, pur riconosciute dipendenti da causa di servizio, non siano conseguenti da infortunio in servizio, come, peraltro, già chiarito in occasione degli Accordi per il Fondo degli anni precedenti

Resta fermo che le assenze in argomento possono equipararsi ai giorni di effettiva presenza solo quando vi sia correlazione diretta con l'infortunio occorso in servizio anche se verificatosi in anni precedenti al 2012.

In merito agli altri criteri per la corresponsione del compenso previsto per la produttività collettiva, si coglie l'occasione per richiamare le circolari n. 557/RS/01/126/2937 dell'11 ottobre 2005 e n. 557/RS/01/113/3665 del 23 novembre 2004, nelle parti relative alle disposizioni tuttora vigenti.